



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

UOR: UFFICIO REGOLAMENTI E AFFARI ISTITUZIONALI/SE

OGGETTO: Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali in deroga del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Università del Salento: emanazione.

IL RETTORE

VISTI l'art. 52, comma 1 bis, penultimo periodo, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e l'art. 92, commi 5, 6 e 7, del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 18.01.2024, in materia di progressione tra le Aree del personale universitario (tecnico, amministrativo e bibliotecario), con la previsione della possibilità di progressione dall'Area degli Operatori all'Area dei Collaboratori e dall'Area dei Collaboratori all'Area dei Funzionari, anche in deroga al possesso del titolo di studio ordinariamente richiesto;

DATO ATTO che sulla bozza di Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali in deroga del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario predisposta dall'Amministrazione è stato espletato il confronto tra la parte pubblica e la Rappresentanze sindacali di Ateneo, ai sensi degli artt. 6 e 81, comma 6, lett. l), del citato CCNL di comparto;

DATO ATTO che la Commissione statuto e regolamenti nella seduta del 04.11.2024 (verbale n. 5/2024) si è espressa favorevolmente sul testo condiviso nella riunione di contrattazione del 28.10.2024;

VISTA la delibera n. 199 del 14.11.2024, con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali in deroga del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Università del Salento;

VISTI gli artt. 32 e 43 dello Statuto;

DECRETA

Art. 1 Emanare il Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali in deroga del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Università del Salento nel testo allegato (all. 1).

Art. 2 Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sull'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito istituzionale nella sezione "Statuto e Regolamenti – Regolamenti Personale Tecnico-Amministrativo".

Il presente decreto sarà portato in comunicazione nelle prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione.

Il Rettore
(Prof. Fabio Pollice)

Alla raccolta

In comunicazione al SA e CdA

Al portale di Ateneo e all'Albo on line d'Ateneo



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI VERTICALI
IN DEROGA DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECARIO
DELL'UNIVERSITÀ DEL SALENTO
(AI SENSI DELL'ART. 92, COMMA 5, DEL CCNL ISTRUZIONE E RICERCA
2019/2021)**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 199 del 14.11.2024

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per la progressione tra le aree, riservate al personale tecnico amministrativo e bibliotecario assunto a tempo indeterminato presso l'Università del Salento, ai sensi dell'art. 52, comma 1 bis), penultimo periodo, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 92, commi 5 e 6 del vigente C.C.N.L. del personale del Comparto Istruzione e Ricerca – Triennio 2019/2021.
2. Le procedure di cui al presente regolamento effettuate in applicazione dell'art. 52 comma 1 bis, penultimo periodo del D. Lgs 165/2001, devono tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'Amministrazione per almeno 5 anni.
3. Le procedure si svolgono con modalità che garantiscano il rispetto dei principi di pari opportunità, di imparzialità, trasparenza, efficacia ed efficienza, nonché di quanto previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nell'osservanza della normativa legislativa e contrattuale vigente e dei vincoli di bilancio.
4. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento sono finanziate mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1 comma 612 della Legge n. 234 del 30.12.2021 in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018 relativo al personale tecnico-amministrativo, oltre che con l'eventuale stanziamento di parte delle risorse ordinarie.

Art. 2 Attivazione delle procedure

1. Nell'ambito della programmazione triennale e del piano annuale del fabbisogno di personale tecnico amministrativo, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, tenuto conto delle professionalità esistenti e della necessità di ulteriori competenze e conoscenze innovative adeguate all'organizzazione, approva la proposta di reclutamento mediante attivazione di procedure valutative per la progressione tra le aree.
2. Le procedure valutative di cui al presente Regolamento sono indette con bando emanato dal Direttore Generale o da Dirigente delegato.

Art. 3 Requisiti di ammissione alle selezioni

1. Le procedure valutative per la progressione tra le aree, ai sensi dell'art. 52, comma 1 bis), penultimo periodo, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono riservate al personale:

- in servizio a tempo indeterminato presso l'Università del Salento nello stesso settore professionale bandito;
- che non abbia subito sentenze irrevocabili di condanna per reati contro la pubblica amministrazione o sentenze irrevocabili di condanna incompatibili con lo status di pubblico dipendente;
- che non abbia subito, negli ultimi due anni, l'irrogazione di una delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 24, comma 1, lettere da c) a g), del C.C.N.L. di comparto - Triennio 2019-2021;
- in possesso dei requisiti, di seguito dettagliati, indicati nell'Allegato H – Tabella di corrispondenza del vigente CCNL di comparto – Triennio 2019-2021;
- l'esperienza maturata, richiesta come requisito di accesso, deve intendersi come esperienza a tempo indeterminato presso l'Università del Salento.

2. I requisiti richiesti per l'accesso alle diverse aree sono i seguenti:

- da Area degli Operatori ad Area dei Collaboratori:

- a) diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente a specifiche qualificazioni ove richieste e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Operatori e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione;
oppure
- b) assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata nell'Area degli Operatori e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione;

- da Area dei Collaboratori ad Area dei Funzionari:

- a) laurea (triennale o magistrale o vecchio ordinamento) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area dei collaboratori e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione;
oppure
- b) diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area dei collaboratori e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione.

3. I requisiti prescritti ai commi 1 e 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione e per tutto il tempo di espletamento della singola procedura valutativa.

4. I candidati sono ammessi con riserva. L'Amministrazione può disporre l'esclusione del/della candidato/a per difetto dei requisiti prescritti in ogni fase del procedimento, con disposizione del Direttore Generale motivata e notificata all'interessato secondo quanto prescritto dal bando.

Art. 4 Bando di selezione

1. Il bando è pubblicato all'Albo on-line e sul sito web di Ateneo per 20 gg e indica:

- a) l'area, il settore professionale e il numero dei posti disponibili e le relative Unità

Organizzative;

- b) i requisiti soggettivi, generali e specifici, richiesti per l'ammissione;
 - c) la modalità e il termine di presentazione delle domande;
 - d) le modalità di individuazione e nomina della Commissione esaminatrice;
 - e) le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio;
 - f) le modalità di notifica delle comunicazioni ai candidati;
 - g) i motivi di esclusione, che potrà essere effettuata, in ogni fase del procedimento, con disposizione motivata e notificata all'interessato secondo quanto prescritto dal bando;
 - h) le indicazioni sul rispetto della vigente normativa in materia di pari opportunità e le informazioni in materia di trattamento dei dati personali;
 - i) il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - j) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile;
2. Ciascun candidato può scegliere uno solo dei posti messi a bando.

Art. 5 Commissioni esaminatrici

1. Per ciascuna tipologia di progressione è nominata una apposita Commissione esaminatrice. Ciascuna Commissione esaminatrice è nominata con Decreto del Direttore Generale ed è composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti secondo criteri di trasparenza e di imparzialità tra dirigenti e funzionari/e dell'Università del Salento, più un/a Segretario/a. I/Le componenti scelti/e tra i/le funzionari/e devono essere inquadrati/e in una area almeno pari a quella del posto messo a bando, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35, 35-bis e 53 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in tema di incompatibilità e pari opportunità.
2. Le funzioni di segretario/a delle commissioni valutatrici sono svolte da un/una dipendente di area non inferiore a quella dei collaboratori.
3. Tutti i/le componenti della Commissione valutatrice non dovranno trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile e dovranno sottoscrivere la dichiarazione prevista dalla Delibera ANAC n. 209 del 1 marzo 2017. Non possono far parte della commissione valutatrice, neanche con compiti di segretario/a, ai sensi dell'art. 35 comma 1, lett. e) del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni od organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, né, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 1, lett. a) del medesimo decreto legislativo, coloro che sono stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del Libro II del codice penale.
4. Il provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice è pubblicato all'Albo on-line e sul sito web di Ateneo.

Art. 6 Criteri di valutazione

1. Per l'accesso all'area superiore si procederà tramite procedura valutativa, sulla base dei seguenti elementi di valutazione, a ciascuno dei quali deve essere attribuito il seguente peso percentuale:
 - esperienza maturata nell'area di provenienza: **fino a 25 punti**;
 - titolo di studio posseduto: **fino a 25 punti**;
 - competenze professionali: **fino a 50 punti**:
 - a. competenze acquisite attraverso percorsi formativi, competenze certificate, tra cui

- rientrano anche le competenze informatiche o linguistiche: **fino a 7 punti**;
- b. competenze acquisite nei contesti lavorativi e in relazione alle attività dell'unità organizzativa dei posti da ricoprire: **fino a 23 punti**;
 - c. colloquio volto alla verifica della congruenza delle competenze professionali acquisite e del grado di autonomia nell'esecuzione del lavoro rispetto alle attività da svolgere nell'area e nei posti da ricoprire: **fino a 20 punti**;

2. Al colloquio potranno accedere un numero di candidati pari a venti volte i posti messi a bando. Saranno ammessi al colloquio coloro che si sono collocati *ex aequo* nelle precedenti valutazioni.

3. Il punteggio complessivo per l'accesso all'area superiore è dato dalla somma complessiva dei punteggi conseguiti nelle predette valutazioni.

Art. 7 Modalità di espletamento della selezione

1. La selezione avviene mediante valutazione dei titoli e del colloquio di ciascun/a candidato/a, sulla base di criteri predeterminati dalla Commissione nel corso della prima riunione, in relazione al profilo messo a bando e sulla base di quanto stabilito al precedente art. 6.

2. La Commissione esaminatrice, decorsi 20 giorni dalla data del decreto direttoriale di nomina, in assenza di ricusazioni, si riunisce in prima seduta.

3. Con riferimento al colloquio sarà accertata la congruenza delle competenze professionali acquisite e del grado di autonomia nell'esecuzione del lavoro rispetto alle attività da svolgere nell'area e nei posti da ricoprire.

4. È onere del/della candidato/a produrre una autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dei titoli che intende presentare ai fini della valutazione di merito ed un elenco degli stessi.

5. La data, l'ora e il luogo di svolgimento del colloquio potrà essere previsto direttamente dal bando ovvero pubblicato sul sito web di Ateneo, con preavviso di almeno 20 giorni. Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge per i partecipanti.

6. Al termine della procedura comparativa la Commissione forma una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo. I vincitori saranno individuati in relazione al numero dei posti disponibili, secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo finale.

Art. 8 Valutazione titoli

Il punteggio riservato alla valutazione dei titoli, è così ripartito:

1) massimo 25 punti per esperienza maturata nell'area di provenienza:

- punti 0,8 per ogni anno di servizio, prestato nell'area o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione immediatamente inferiore a quella per cui si concorre presso l'Università del Salento o altre amministrazioni universitarie;

- punti 0,4 per ogni anno di servizio, prestato nell'area o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione immediatamente inferiore a quella per cui si concorre, presso altra Amministrazione Pubblica non universitaria.

Si considera l'anzianità maturata nell'area di provenienza sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato presso l'Università del Salento o altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del comma 2 del D.Lgs. 165/2001 dalla data di assunzione fino alla data di scadenza del termine per

la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura valutativa per la progressione verticale.

La frazione di anno superiore a sei mesi viene considerata come anno intero.

Resta inteso che non possono essere presi in considerazione gli anni di servizio utilizzati quali requisito di ammissione.

2) massimo 25 punti per titolo di studio posseduto:

a) per il passaggio dall'area Operatori all'area Collaboratori:

a1) punti 2 per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, **ove non utilizzato come requisito di accesso;**

a2) punti 2 per il conseguimento di un titolo di laurea triennale;

a3) punti 3 per il conseguimento di un titolo di laurea magistrale a ciclo unico ex D.M. n. 509/99 ed ex D.M. n. 270/2004 o vecchio ordinamento;

a4) punti 1 per il conseguimento di un titolo di laurea specialistica o magistrale biennale ex D.M. n. 509/99 e ex D.M. n. 270/2004;

a5) punti 0,4 per ogni ulteriore titolo di studio universitario e post-laurea di durata almeno biennale previsti dagli ordinamenti ex D.M. n. 509/99 ed ex D.M. n. 270/2004 ovvero ordinamento previgente per lauree v.o. (ulteriore laurea, dottorato di ricerca, titolo di specializzazione universitaria, master universitari di durata biennale, ecc.);

a6) punti 0,20 per ogni titolo di studio universitario post-laurea di durata almeno annuale previsti dagli ordinamenti ex D.M. n. 509/99 ed ex D.M. n. 270/2004 (master annuali di I e II livello);

sino al massimo di punti 25.

b) per il passaggio dall'area Collaboratori all'area dei Funzionari:

b1) punti 3 per il conseguimento del titolo di laurea magistrale a ciclo unico o vecchio ordinamento, **ove non utilizzato come requisito di accesso;**

b2) punti 1 per il conseguimento del titolo di laurea specialistica o magistrale biennale ex D.M. n. 509/99 ed ex D.M. n. 270/2004 **ove non utilizzato come requisito di accesso** oppure laurea magistrale a ciclo unico o vecchio ordinamento, ancorché utilizzate come requisito di accesso;

b3) punti 2 per il conseguimento del titolo di laurea triennale, **ove non utilizzato come requisito di accesso;**

b4) punti 0,4 per ogni ulteriore titolo di studio universitario e post-laurea di durata almeno biennale previsti dagli ordinamenti ex D.M. n. 509/99 ed ex D.M. n. 270/2004 ovvero ordinamento previgente per lauree v.o. (ulteriore laurea, dottorato di ricerca, titolo di specializzazione universitaria, master universitari di durata biennale, ecc.);

b5) punti 0,20 per ogni titolo di studio universitario post-laurea di durata almeno annuale previsti dall'ordinamento ex D.M. n. 509/99 ed ex D.M. n. 270/2004 (master annuali di I e II livello);

sino al massimo di punti 25.

3) - massimo 50 punti per competenze professionali, di cui:

3.1) – massimo 7 punti per la formazione certificata conseguita negli ultimi 20 anni, così attribuiti: —punti **0,5** per ogni CFP derivante dalla frequenza di corsi di formazione certificata e pertinente;

—punti **0,5** per ogni certificazione informatica, sino ad un massimo di 2 punti;

- punti **0,5** per ogni certificazione linguistica, sino ad un massimo di 2 punti;

3.2) - massimo 23 punti per competenze acquisite nei contesti lavorativi, così attribuiti:

3.2.1) massimo 8 punti per incarichi di responsabilità e/o funzioni specialistiche ricoperti:

- a) 1 punto per anno o frazione superiore a sei mesi per incarico di titolare di Posizione Organizzativa o equivalente;
- b) 0,5 punti per anno o frazione superiore a sei mesi per incarico di titolare di Posizione Organizzativa *ad interim*;
- c) 0,5 punti per anno o frazione superiore a sei mesi per incarico di funzione specialistica.

Tutti gli incarichi devono essere stati attribuiti con provvedimento del Direttore Generale.

3.2.2) massimo 15 punti e fino ad **1,2** punto per anno, attribuiti dalla Commissione esaminatrice sulla base di una dichiarazione, controfirmata dal Responsabile di struttura, presentata dal dipendente, proporzionalmente all'ampiezza e alla pertinenza delle attività svolte e degli incarichi eventuali ricoperti, rispetto alle attività che si svolgono nell'Unità Organizzativa del posto da ricoprire.

3.3) massimo 20 punti per il colloquio volto alla verifica della congruenza delle competenze professionali acquisite e del grado di autonomia nell'esecuzione del lavoro rispetto alle attività da svolgere nell'area e nel posto da ricoprire.

Art. 9 Approvazione degli atti e assunzione dei vincitori

1. Accertata la regolarità dei lavori svolti dalla Commissione, da parte del Responsabile del Procedimento, la graduatoria degli idonei, contenente l'elenco dei vincitori in relazione al numero dei posti disponibili, è approvata con Decreto del Direttore Generale.

2. In caso di parità di merito è preferito il/la candidato/a con maggiore anzianità di servizio nell'area di provenienza o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione. In caso di parità di anzianità di servizio nell'area di provenienza, è preferito il/la candidato/a con la maggiore anzianità di servizio complessiva maturata presso l'Università del Salento. In caso di ulteriore parità, è preferito il/la candidato/a con maggiore età anagrafica.

3. Il provvedimento è pubblicato sull'Albo on-line e sul sito web di Ateneo. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

4. La graduatoria può essere utilizzata solo in caso di mancata presa di servizio dei vincitori della selezione ovvero nel caso di cessazione dall'impiego nei successivi tre mesi.

5. I vincitori sono chiamati a sottoscrivere il nuovo contratto individuale di lavoro con inquadramento nell'area superiore e con l'attribuzione del trattamento economico previsto dal CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021. Il personale inquadrato nell'area superiore non è sottoposto al periodo di prova.

6. I vincitori delle selezioni non possono essere trasferiti durante i primi due anni di servizio.

Articolo 10 Norma finale e di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le

disposizioni normative vigenti.

Art. 11 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web di Ateneo.